



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IX – Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento
Titoli professionali

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, ”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTA la domanda della Sig.ra Knasmillner Andrea cittadina austriaca, diretta ad ottenere, ai sensi dell’art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del seguente titolo di studio: Titolo denominato Profungszeugnis (Certificato d’Esame) della Camera di Commercio di Vienna – Sezione apprendistato - in cui risulta che, il 4 ottobre 1984, l’interessata “ha sostenuto e superato in data odierna secondo l’art. 21 e succ. della Legge sulla formazione professionale, Gazzetta Ufficiale n. 142/1969, l’esame di fine apprendistato nella professione Diplomata per il commercio al dettaglio, per l’esercizio in Italia dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e commercio alimentare al dettaglio, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno” e s.m.i., art. 71, commi 6 e 6-bis;

VISTO il documento rilasciato dall’autorità municipale della città di Vienna – Dipartimento comunale 63 – Diritto commerciale . protezione dei dati e stato civile, del 16 maggio 2008 in cui risulta che “secondo l’art.19 del regolamento commerciale

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. 06 4705532– fax +39 06 47055338
dirigente:roberto.tato
maria.baldo@mise.gov.it

www.mise.gov.it



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IX – Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento
Titoli professionali

del 1994 l'interessata ha la competenza individuale per l'impresa ricettiva nella modalità operativa del Bar;

VISTA l'esperienza professionale maturata Certificato dell'Autorità municipale della città di Vienna – Dipartimento comunale 63 – Diritto commerciale, protezione dei dati e stato civile, del 15 marzo 2018 “di prestazione ai sensi delle disposizioni delle Direttive del Consiglio dell'Unione Europea sulla realizzazione della libertà di stabilimento e sulla libera prestazione dei servizi (tra l'altro secondo la direttiva 2005/36/CE, e smi, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali“ in cui risulta che l'interessata era lavoratrice autonoma: dal 01.10.2004 al 04.01.2005 – 3 mesi – impresa ricettiva nella modalità Caffetteria; dal 19.12.2007 al 7.11.2008 (10 Mesi) – impresa con attività di: “sistemazioni per ospiti purché non siano forniti più di dieci letti per gli ospiti e venga fornita la prima colazione, piccoli snack, bevande analcoliche, birra in contenitori sigillati disponibili in commercio, nonché di superalcolici in aggiunta a queste bevande per gli ospiti” dal 9.11.2007 al 7.11.2008 (11 Mesi) impresa ricettiva in modalità bar;

VISTO che nello stesso Certificato risulta che “ha ottenuto il certificato di competenza individuale per l'esercizio nel settore delle imprese ricettive regolamentato nella modalità operativa Bar secondo il n 19 del regolamento Commerciale del 1994. Questa prova giustifica l'ammissione e l'esercizio nel settore delle imprese ricettive regolamentato nella modalità operativa Bar in Austria. Questo certificato serve come prova della formazione svolta dinnanzi alle autorità competenti degli Stati membri dell'Unione Europea nella domanda di autorizzazione che può essere richiesta dalla legislazione dello stato di residenza per esercitare una delle attività di lavoro autonomo prevista dalle direttive”.

CONSIDERATO che l'autorità competente austriaca , consultata tramite Internal Market Information System con la IMI nr. 90833 ha fornito le seguenti notizie: La professione non è regolamentata, la qualifica professionale che l'interessata ha diritto di esercitare nel territorio austriaco è: “ospitalità nella modalità coffee shop; ospitalità in modalità Bar; fornire agli ospiti non più di dieci letti per gli ospiti e servire colazione e spuntini e servire bevande analcoliche e birra in contenitori sigillati



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IX – Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento
Titoli professionali

commercialmente e distillati come additivo alle bevande”. Le persone che hanno superato con successo l’esame di apprendistato finale “venditore al dettaglio” hanno diritto a chiamarsi “titolo professionale di apprendistato - commessa al dettaglio”;

VISTO che la Conferenza dei servizi di cui all’art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 20 giugno 2019, su parere conforme del rappresentante di categoria Confesercenti, ha ritenuto il titolo di studio dell’interessata e l’esperienza maturata e conclusa il 7 novembre 2008 un mese prima della presentazione della domanda, ed ha determinato di non accogliere la domanda, e si esprime parere sfavorevole al riconoscimento al riconoscimento – per carenza dei presupposti di cui all’art. 21 citato D. Lgs 206/07 - del certificato di competenza per l’esercizio di attività ricettive in modalità Bar conseguito dalla cittadina austriaca presso la competente autorità locale viennese nel 2008, poiché tale attestazione risulta non essere suffragata da sufficiente esperienza nell’ultimo decennio, nonché del diploma ottenuto trentacinque anni or sono per il commercio al dettaglio, non attinente al settore alimentare, preso atto altresì che in base alle informazioni assunte tramite IMI 90833 la relativa professione non è regolamentata in Austria, quindi non idoneo per l’esercizio dell’attività a consentire in Italia l’esercizio dell’attività di commercio alimentare e somministrazione alimenti e bevande di cui all’art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i;

TENUTO CONTO che l’imposta di bollo di € 32,00 (equivalente a n. 2 marche da bollo di € 16,00) è corrisposta in data 7 novembre 2018 dall’interessata, con bonifico presso Intesa Sanpaolo;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n.0165730 del 27 giugno 2019, ha comunicato ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i i motivi ostativi all’accoglimento, ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37. Art. 4.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IX – Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento
Titoli professionali

VERIFICATO che la richiedente, non si è avvalsa della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

Art. 1

1. Al Sig.ra KNASMILLNER ANDREA , cittadina austriaca, nata a Wien - Austria il 1 settembre 1966 è respinta sulla base delle motivazioni indicate in premessa la domanda di riconoscimento del titolo di studio, per lo svolgimento in Italia dell'attività di somministrazione alimenti e bevande e commercio alimentare al dettaglio di cui all'art. 71, commi 6 e 6-bis, del d.lgs. n. 59/2010 e s.m.i;

Art.2

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'articolo 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n. 69.

2. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni, dalla data di pubblicazione di cui al comma 2.

Roma, 22 luglio 2019

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione IX – Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento
Titoli professionali



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione IX – Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento
Titoli professionali

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 47055532 – fax +39 06 4740156
dirigente:roberto.tato@mise.gov.it
maria.baldo@mise.gov.it